



CITTA' DI LECCE

OGGETTO: VARIANTE AL PRG IN ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA – SEZ. III DI LECCE N. 262/2013. RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA DI PROPRIETA' BENITO MANCA. ADEGUAMENTO ALLE MODIFICHE E PRESCRIZIONI REGIONALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. N. 1006/2016.

<p>Relazione dell'Ufficio:</p> <p>IL TECNICO Geom. <i>Ornella DE SICOT</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>COORDINATORE U.T.C. SETTORE URBANISTICO (Arch. M. Antonello GRECO)</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Assessore Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Arch. <i>Rita MIGLIETTA</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;">IL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p style="text-align: center;"><u>IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO</u></p> <p>Per quanto riguarda la regolarità TECNICA</p> <p>Esprime parere POSITIVO</p> <p>Li <u>23 MAR 2017</u></p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO ing. <i>Maurizio GUIDO</i></p>
<p>Visto della Ragioneria</p>	<p style="text-align: center;"><u>IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO</u></p> <p>Per quanto concerne la regolarità CONTABILE</p> <p>Esprime parere _____</p> <p>Li _____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE <i>dott. Salvatore LAUDISA</i></p>

Relaziona

l'Assessore al Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio arch. Rita MIGLIETTA

PREMESSO CHE

- Il Comune di Lecce, con delibera C.C. n. 61 del 21.07.2014, ha adottato una variante urbanistica al P.R.G. vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 in esecuzione alla sentenza TAR Puglia – Sezione di Lecce n. 262/2013 pronunciata sul ricorso n. 641/2012 promosso dal Sig. Manca Benito;
- La variante adottata ha comportato la riqualificazione dell'area di proprietà del ricorrente sita in Lecce alla Via San Nicola attualmente tipizzata dal P.R.G. vigente come "Zona F16 - Parcheggi pubblici" (art. 94 delle NTA) e "Zona per la viabilità" in "Zona F23 – Attrezzature di interesse collettivo private" (art. 98 delle N.T.A.) nel rispetto degli indici e prescrizioni stabilite per le zone F15 – verde sportivo (art. 93 delle N.T.A.);
- A seguito della pubblicazione e deposito della variante, ai sensi della normativa regionale, non risulta pervenuta alcuna osservazione od opposizione, giusto Certificato di Deposito del Segretario Generale Comunale in data 24.11.2014;
- La variante in parola è stata quindi trasmessa alla Regione Puglia – Assessorato alla qualità del territorio – Servizio Urbanistica, ai fini dell'approvazione della variante al PRG;
- In riscontro a detta istanza, la Regione Puglia, con nota prot. n. 5444 del 13.07.2015 ha chiesto l'esito della procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, alla luce delle modifiche apportate alla L.R. n. 44/2012 e relativo regolamento di Attuazione;
- Per la variante in parola, sussistendo le condizioni per l'esclusione dalle procedure di VAS è stata avviata la procedura di registrazione sul portale della Regione Puglia ai sensi del comma 7.4 del r.r. 18/2013;
- Con nota prot. n. 5322 del 2.05.2016 la Regione Puglia – Sezione Ecologia – Servizio Vas ha comunicato la conclusione, con esito positivo, del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure VAS della variante in parola;

CONSIDERATO CHE:

- La Regione Puglia, **con Deliberazione G.R. n. 1006 del 07.07.2016, ha approvato in via preliminare** ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante al P.R.G. per ottemperanza sentenza TAR Lecce n. 262/2013 relativa alla Riqualificazione urbanistica area di proprietà della ditta Benito Manca, a seguito di decadenza vincoli ex art. 2 legge 1187/68, adottata con D.C.C. n. 61 del 21.07.2014, **alle condizioni espresse dalla Sezione Assetto del Territorio nel paragrafo "prescrizioni ed indirizzi" di cui alla nota prot. n. 10041 del 20.10.2015, nonché con la condizione che sia esclusa la riqualificazione della superficie già interessata dalla "Zona per la viabilità" e con la precisazione, così come evidenziato dallo stesso Comune, che alla nuova tipizzazione a "Zona F23-attrezzature di interesse collettivo private", si applicano le prescrizioni e gli indici già fissati per le "Zone F15 – Verde sportivo"**;
- Con il medesimo provvedimento, ha chiesto, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 56/80, al Comune di Lecce in relazione alle modifiche e prescrizioni introdotte di adottare specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzione;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- L'area in parola di proprietà del Sig. Manca Benito al Fg. 196 p.lla 1735 risulta oggetto di dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio per la realizzazione del "Progetto per la riqualificazione delle Vie Urbane: Via San Nicola" approvato giusta deliberazione di G. C. n. 879 del 21.11.2014;

RITENUTO

- Per quanto sopra, di prendere atto della deliberazione di G.R. n. 1006 del 07.07.2016 e, per l'effetto, adottare un provvedimento di adeguamento alle modifiche e prescrizioni di cui alla stessa deliberazione regionale, riqualificando soltanto la parte dell'area di proprietà del sig. Manca Benito, attualmente

tipizzata dal P.R.G. vigente come "Zona F16 - Parcheggi pubblici" (art. 94 delle NTA) escludendo la superficie già interessata dalla "zona per la viabilità", in conformità agli elaborati allegati al "Progetto per la riqualificazione delle Vie Urbane: Via San Nicola" approvato con deliberazione di G. C. n. 879 del 21.11.2014;

Tanto premesso, considerato e ritenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione che precede e fattala propria;
- Visto la deliberazione C.C. n. 61 del 21.07.2014, con la quale il Comune ha adottato la variante urbanistica al P.R.G. vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, in esecuzione alla sentenza TAR Puglia – Sezione di Lecce n. 262/2013 pronunciata sul ricorso n. 641/2012 promosso dal Sig. Manca Benito, riqualificando l'area da "Zona F16 - Parcheggi pubblici" (art. 94 delle NTA) e "Zona per la viabilità"(art. 115 della NTA) a "Zona F23 – Attrezzature di interesse collettivo private" (art. 98 delle N.T.A.);
- Visto il certificato di deposito e pubblicazione del provvedimento, a firma del Segretario Generale in data 24.11.2014;
- Vista la nota Regionale – Servizio VAS prot. n. 5322 del 2.05.2016 di conclusione, con esito positivo, del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione della variante in parola;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 1006/2016, con cui è stata approvata in via preliminare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante al P.R.G. per ottemperanza sentenza TAR Lecce n. 262/2013 relativa alla Riqualificazione urbanistica area di proprietà della ditta Benito Manca, a seguito di decadenza vincoli ex art. 2 legge 1187/68, adottata con D.C.C. n. 61 del 21.07.2014, con prescrizioni e modifiche;
- Preso atto che, con il provvedimento G.R. n. 1006/2016, la Regione Puglia ha chiesto al Comune di Lecce, in relazione alle modifiche introdotte, di adottare specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzione;
- Atteso che l'area di proprietà Manca Benito, in Catasto al Fgl 196 p.lla 1735, risulta in parte interessata – limitatamente alla previsione di allargamento stradale - da un procedimento espropriativo finalizzato all'attuazione dei lavori di messa in sicurezza di via San Nicola, il cui progetto esecutivo è stato approvato con delibera G.M. n. 879 del 21.11.2014;
- Vista la nota in data 19.02.2018 prot. n. 39283 con la quale il Settore Lavori Pubblici ha attestato che *la previsione del progetto denominato " Riqualificazione delle vie urbane – via San Nicola " non contrasta con la riqualificazione urbana dell'area di proprietà Manca*, atteso che la strada di progetto ed i relativi parcheggi in linea si sviluppano sull'allargamento stradale già previsto dal PRG, senza interessare l'area oggetto di riqualificazione;
- Ritenuto di provvedere in merito, adottando specifico atto deliberativo consiliare di adeguamento alle modifiche e prescrizioni regionali ed in coerenza con le previsioni del "Progetto per la riqualificazione delle Vie Urbane: Via San Nicola" ;
- Visti gli elaborati di variante al PRG adeguati alla del. G.R. n. 1006 del 07.07.2016 e consistenti in:
 - Tav. 1 – Stralcio Planimetria variante PRG – Tav. C6 - Zonizzazione (adeg. alla del. G.R. n. 1006/16)
 - Tav. 2 – Stralcio Planimetria variante PRG – Tav. D6 - Calcolo delle aree (adeg. alla D. G.R. n. 1006/16)
- Visto il PRG vigente;
- Visto il PPTR vigente;
- Vista la Legge 1150/42 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. n.56/80 e n.20/01 e s.m.i.;
- Visto il DM 1444/68;
- Visto il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- Vista la L.R. n. 44/2012 e il RR. 18/2013;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il parere della Commissione Urbanistica Consiliare in data.....
- Dato atto che non si richiede parere contabile, atteso che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del Comune;

A Voti.....

DELIBERA

Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati.

- 1) Di prendere atto della deliberazione G.R. n. 1006 del 07.07.2016 avente ad oggetto: *“Comune di Lecce (LE) - Variante al P.R.G. per ottemperanza sentenza TAR Lecce n. 262/2013. Riqualificazione urbanistica area di proprietà della ditta BENITO MANCA a seguito decadenza vincoli ex art. 2 legge 1187/68. D.C.C. n. 61 del 21.07.2014. Approvazione preliminare con prescrizioni e modifiche”*, con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via preliminare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante al P.R.G. adottata dal Comune con delibera C.C. n. 61 del 21.07.2014, con le modifiche e prescrizioni, espressamente richiamate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di accogliere, facendole proprie, le modifiche e prescrizioni di cui al provvedimento regionale richiamato al punto 1) e per l'effetto, adeguare e modificare la proposta di variante al PRG vigente, adottata con delibera C.C. n. 61/2014 relativa all' area di proprietà del sig. Manca Benito, distinta in Catasto al Fg. 196 p.la 1735 (parte), escludendo dalla riqualificazione la superficie già destinata dal PRG ad allargamento stradale, e riqualificando esclusivamente la parte di lotto classificato dal PRG vigente come *“Zona F16 - Parcheggi pubblici”* (art. 94 delle NTA), mediante la riclassificazione in **ATTREZZATURE E SERVIZI DI QUARTIERE «zona F23 – attrezzature di interesse collettivo private»** disciplinata dall'art. 98 N.T.A. di P.R.G. nel rispetto degli indici e prescrizioni stabilite per le zone F15 – verde sportivo -art.93 N.T.A. ;
 Il tutto conformemente agli elaborati grafici: Tav. 1 - Stralcio Planimetria Variante P.R.G. (TAV. C6 – ZONIZZAZIONE) e Tav. 2 – Stralcio Planimetria Variante P.R.G. (TAV. D6 – CALCOLO DELLE AREE) adeguati alle prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 1006/2016, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce a tutti gli effetti modifica e rettifica della precedente delibera C.C. n. 61 del 21.07.2014;
- 4) Di notificare il presente provvedimento, corredato della delibera di Giunta Regionale, al signor Manca Benito;
- 5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Puglia –Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione Urbanistica, ai fini dell'approvazione definitiva della variante al PRG;
- 6) Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l'espletamento di tutti i successivi consequenziali adempimenti;
- 7) Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi del comma 4, art. 134 del D.Lgs. 267/2000.